



*Ministero dell' Ambiente e Sicurezza Energetica*

DIPARTIMENTO ENERGIA

DIREZIONE GENERALE FONTI ENERGETICHE E TITOLI ABILITATIVI

DIVISIONE III

**All'UNEM**

Unione Energie per la Mobilità

Piazzale Luigi Sturzo, 31

[unem@pec.it](mailto:unem@pec.it)

**All'Assocostieri**

Via di Vigna Murata, 40

**00143 ROMA**

[assocostieri@pec.it](mailto:assocostieri@pec.it)

**All'Assopetroli**

L.go Fiorentini, 1

**00186 ROMA**

[assopetroli@pec.it](mailto:assopetroli@pec.it)

**Alla Federchimica-Assogasliquidi**

Largo Arenula, 34

**00186 ROMA**

E, p.c.:

**Al Gestore dei Mercati Energetici S.p.A.**

Viale Maresciallo Pilsudski, 122/124

00197 Roma

[gme@mercatoelettrico.org](mailto:gme@mercatoelettrico.org)

**Oggetto:** Decreto Legislativo 31 dicembre 2012, n. 249 – articolo 21, comma 2. Circolare di rilevazione annuale delle strutture di logistica petrolifera. **Dati anno 2024.**



In attuazione a quanto disposto dall'articolo 21, comma 2 del D.lgs 249/2012 volto a consentire il funzionamento di una piattaforma di mercato, secondo principi di neutralità, trasparenza e concorrenza, presso il Gestore dei mercati energetici S.p.A. (GME), per l'incontro tra domanda e offerta di logistica petrolifera di oli minerali, si ricorda che i soggetti che a qualunque titolo detengono capacità, anche non utilizzata, di stoccaggio di oli minerali sul territorio nazionale relativa a depositi di capacità superiore a 3.000 metri cubi, sono tenuti a comunicare al GME, anche quest'anno, i dati relativi alla capacità di stoccaggio e delle infrastrutture a servizio del proprio deposito, secondo il modello di rilevazione approvato con decreto dal Ministero dello sviluppo economico (ora Ministero dell'Ambiente e Sicurezza Energetica).

Si evidenzia che la rilevazione delle strutture di logistica energetica, presenti nel territorio nazionale, ha carattere di particolare rilevanza, visto il perdurare del conflitto Russia/Ucraina e la conseguente necessità di migliorare l'utilizzo delle infrastrutture energetiche di cui gli impianti, oggetto della presente rilevazione, sono parte integrante.

I soggetti iscritti alla Piattaforma di logistica – PDC-OIL- presso il GME, dovranno inviare i dati relativi alla propria capacità di logistica riferita al **31 dicembre 2024** esclusivamente nel periodo compreso **dall'1 marzo 2025 al 31 marzo 2025**, utilizzando le credenziali informatiche già attribuite nel corso delle rilevazioni precedenti.

Nel ricordare, in ogni caso quanto stabilito dal comma 5 dell'articolo 24 del decreto legislativo 249/2012 in materia di omessa comunicazione dei dati previsti all'articolo 21, comma 2 del decreto legislativo 249/2012, si riportano le indicazioni necessarie per la compilazione, da parte dei soggetti obbligati, del relativo modello annuale di rilevazione dei dati ed alcuni chiarimenti relativi ai soggetti obbligati alla compilazione, alla categoria del deposito, alle esclusioni dalla presente rilevazione, ai prodotti ed alla descrizione delle strutture di logistica.

## **SOGGETTI OBBLIGATI**

I soggetti tenuti alla presente rilevazione sono i soggetti che a qualunque titolo detengono capacità, anche non utilizzata, di stoccaggio di oli minerali sul territorio nazionale relativa a depositi di capacità superiore a 3.000 metri cubi, per le seguenti tipologie:

- titolari di autorizzazione per l'esercizio di **depositi integrati**
- titolari di autorizzazione per l'esercizio di **depositi di servizio conto terzi**
- titolari di autorizzazione per l'esercizio di **depositi satellite di raffineria**

Si precisa che, in caso di locazione dell'impianto stesso, il soggetto tenuto ad inviare i dati richiesti è il solo locatario.

## **CATEGORIA DEPOSITO**

pec: [dgis.div03@pec.mase.gov.it](mailto:dgis.div03@pec.mase.gov.it)

[www.mase.gov.it](http://www.mase.gov.it)



Sono oggetto di rilevazione le seguenti categorie di deposito che rientrano nelle soglie di capacità indicate dalla norma:

- **depositi fiscali:** depositi sia costieri che interni nei quali i prodotti sono detenuti in regime di sospensione dei diritti di accisa;
- **depositi non fiscali:** depositi nei quali i prodotti hanno già assolto l'onere del pagamento dell'accisa;
- **depositi doganali:** depositi nei quali è stato autorizzato un regime sospensivo ed economico, atto a consentire la custodia delle merci senza che le stesse siano sottoposte alla relativa imposizione tributaria, in attesa di procedere all'attribuzione della destinazione finale;
- **destinatario registrato:** la persona fisica o giuridica autorizzata a ricevere prodotti sottoposti ad accisa circolanti in regime di sospensione dall'accisa, ai sensi di quanto previsto nell'articolo 8 del Dlgs 504/95 e s.m.i.

## ESCLUSIONE

Sono esclusi dalla presente rilevazione i titolari di depositi industriali ed i titolari di depositi di GPL ad uso autotrazione, come indicato nella ministeriale n.0014614 del 5 giugno 2018, nonché i titolari di depositi di GPL ad uso combustione, già oggetto di una specifica rilevazione ai sensi del decreto legislativo 128/2006.

## PRODOTTI

Si evidenzia che i prodotti oggetto della rilevazione sono: le **benzine**, il **jet fuel**, i **gasoli**, l'**olio combustibile**, i **biocarburanti per la benzina**, quali il bioetanolo, il bioETBE, il bioMTBE, ed altri, i **biocarburanti per il gasolio**, quali il biodiesel, l'HVO ed altri ed i **bioliquidi**.

## STRUTTURA DI LOGISTICA

La struttura di logistica comprende sia il deposito di stoccaggio che le infrastrutture ordinarie per la ricezione e la consegna del prodotto movimentato.

Si richiama alla corretta compilazione dei dati e si ricorda, al riguardo, che errori di interpretazione nella compilazione dei dati riferiti alla capacità del deposito ed alla capacità operativa teorica, non costituiscono violazioni ai sensi dell'articolo 24, commi 5 e 6 del decreto legislativo 249/2012.

Il **deposito** di stoccaggio viene rilevato attraverso l'indicazione della **capacità** riferita a:

- **capacità autorizzata:** capacità di stoccaggio dei singoli serbatoi come riportata nel provvedimento di autorizzazione, più l'eventuale capacità aggiuntiva derivante da modifiche di stoccaggio inferiori al 30% e da cambi di destinazione di prodotto.

pec: [dgis.div03@pec.mase.gov.it](mailto:dgis.div03@pec.mase.gov.it)

[www.mase.gov.it](http://www.mase.gov.it)



- **capacità in esercizio:** capacità dei serbatoi in effettivo esercizio, al netto dell'eventuale fuori servizio;
- **capacità tecnica utilizzabile:** indica i quantitativi di prodotto stoccabili nel deposito, tenuto conto dei vincoli tecnici all'utilizzo dei singoli serbatoi, quali minimo in estraibile, capacità massima di riempimento ai fini della sicurezza, ecc..

Le **infrastrutture ordinarie di ricezione e consegna** sono riferite a:

- le **tubazioni di collegamento** sia in entrata (ricezione) nel deposito che in uscita (consegna) dal deposito la cui capacità di movimentazione viene calcolata moltiplicando la portata massima per le ore annue di funzionamento;
- le **ferrocisterne** quale modalità di rifornimento di prodotto, sia in entrata che in uscita, tramite ferrovia, sia dei depositi dotati di raccordo ferroviario, che di quelli privi di raccordo ma che utilizzano il carrellamento per la ricezione dei vagoni, il cui quantitativo massimo è stabilito dalle specifiche norme di riferimento;
- le strutture per la ricezione e consegna **via mare:** costituite dal numero delle banchine disponibili (sia per ricevere prodotto che per spedire prodotto) ed il quantitativo massimo, espresso in tonnellate, ricevibile/spedibile via nave,
- le strutture per la ricezione e consegna **via autocisterne:** sono costituite dalle pensiline di scarico/carico in esercizio e dalla capacità di carico/scarico delle autocisterne/giorno. La capacità deve essere calcolata come il rapporto tra il numero di ore in esercizio ed i tempi tecnici di occupazione della singola pensilina per carico/scarico. Si evidenzia che la capacità da calcolare è riferita alla normale operatività del deposito e pertanto non sono da considerare le dotazioni in uso solo per emergenza.

Si ricorda che la capacità di movimentazione delle infrastrutture ordinarie di ricezione e consegna, riferita ai prodotti "bianchi" benzine, jet fuel e gasoli, deve essere indicata come dato unico in quanto le stesse infrastrutture possono essere dedicate alternativamente ai diversi prodotti.

Le modalità di funzionamento del sistema informatico di rilevazione ed il Regolamento di funzionamento della piattaforma di rilevazioni dei dati della capacità di stoccaggio e di transito di oli minerali sono consultabili sul sito istituzionale del GME, al seguente indirizzo:

<https://www.mercatoelettrico.org/IT/Mercati/OIL/ComeParteciparePDC.aspx>

Si ricorda inoltre che il decreto n.17371 del 30 maggio 2013 ed il modello di rilevazione allegato al decreto, sono disponibili per la consultazione anche sul sito internet di questo Ministero dell'Ambiente e Sicurezza Energetica, nella **sezione Statistiche Energetiche e Minerarie**, al seguente indirizzo:

<https://sisen.mase.gov.it/dgsaie/logistica-petrolifera>

pec: [dgis.div03@pec.mase.gov.it](mailto:dgis.div03@pec.mase.gov.it)

[www.mase.gov.it](http://www.mase.gov.it)



nel quale è inserito il link per la connessione diretta al sito del GME e nel quale è pubblicata la presente circolare.

Le Associazioni sono pregate di volere dare la più ampia diffusione della presente circolare presso i propri associati ed iscritti.

Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE

*(dott.ssa Marilena Barbaro)*

pec : [dgis.div03@pec.mase.gov.it](mailto:dgis.div03@pec.mase.gov.it)

[www.mase.gov.it](http://www.mase.gov.it)